

Roma, - 4 DIC. 2012

Alle Banche corrispondenti

Protocollo 35 9 1 2 7

E p.c. all'Associazione Bancaria Italiana

Circolare n. 1-2012 (Garanzia Sussidiaria)

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 recante criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni
Nuovo Testo delle Istruzioni Applicative

Si fa seguito alla circolare n. 2 del 5 maggio 2011, con la quale sono state rese note le Istruzioni Applicative al Regolamento del 14 febbraio 2006, per comunicare le modifiche e le integrazioni che, sulla base della delega contenuta nell'art. 10 del D.M. citato in oggetto, sono state introdotte al testo vigente.

In particolare, l'Organo deliberante di questa Società, a norma dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 14 febbraio 2006, in considerazione della mutata rischiosità del comparto creditizio di riferimento, ha ritenuto di dover apportare una revisione delle percentuali di contribuzione a carico dei soggetti finanziati secondo le modalità che di seguito si riassumono:

- per le operazioni a breve termine (di durata fino a diciotto mesi), l'aliquota rimane invariata allo 0,30%;
- per le operazioni a medio termine (di durata superiore a diciotto mesi e fino a sessanta mesi), l'aliquota è elevata da 0,30% a 0,50%;
- per le operazioni a lungo termine (di durata superiore a sessanta mesi), per le quali resta ferma la necessità di acquisire un'idonea garanzia ipotecaria, l'aliquota è elevata da 0,25% a 0,75%.

Tale adeguamento, che prevede una differenziazione delle aliquote rispetto alla durata del finanziamento e lascia inalterate le commissioni di garanzia a carico delle Banche finanziatrici, si applica ai finanziamenti la cui prima erogazione interviene a far data dal 1° gennaio 2013.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di rispondere alle esigenze manifestate dalle Banche corrispondenti, è stata introdotta un'ipotesi alternativa di conclusione della procedura di escussione della garanzia primaria.

SGFA Srl – Società Unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ISMEA

Via Nomentana, 183– 00161 Roma Italy – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568370

Codice fiscale e partita IVA n. 07659851005 – C.C.I.A.A. n. REA RM 1048004 – Sito internet www.sgfa.it – E-mail: segreteria.sgfa@ismea.it

In particolare, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, le Banche possono presentare, previa motivata informazione al Garante, istanza di assegnazione dei beni pignorati. Nel caso in cui tale istanza sia accolta dal giudice dell'esecuzione, la perdita a carico del Garante sarà conteggiata considerando, come data terminale per l'applicazione degli interessi, quella del provvedimento di assegnazione e, come importo incassato, il valore di stima dei beni decurtato delle spese di esecuzione, ove previste, e di eventuali crediti con diritto di prelazione anteriore a quello della Banca assegnataria.

Da ultimo, si fa presente che il nuovo testo delle Istruzioni Applicative ha recepito quanto previsto dalla circolare n. 3 del 22 settembre 2011, indicando tuttavia con il solo termine "ricontrattazione" le ipotesi direttamente disciplinate dalla predetta circolare e con il termine "ristrutturazione" le casistiche per le quali la normativa prevede la necessità di ottenere il preventivo benestare del Garante¹.

Per maggiore completezza, si precisa che il parere del Garante dovrà essere chiesto – senza la necessità di rispettare il previgente termine dei sessanta giorni antecedenti alla data di perfezionamento dell'operazione - in tutti i casi di predisposizione di piani di risanamento aziendale che prevedano anche interventi di ristrutturazione finanziaria consistenti nella rinegoziazione del debito esistente, laddove lo stesso comprenda finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria.

Rientreranno, dunque, nella "ristrutturazione del debito" le seguenti casistiche:

1. concordato preventivo ex artt. 160 e segg. della Legge Fallimentare;
2. accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge Fallimentare;
3. piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare;
4. altre forme di ristrutturazione del debito (accordi stragiudiziali) diverse rispetto a quelle individuate dagli istituti della Legge Fallimentare sopra citati.

In relazione a quanto sopra esposto, si fa presente che il nuovo testo delle *Istruzioni Applicative* è consultabile attraverso il portale www.ismea.it nella sezione dedicata a SGFA ovvero nella sezione "Strumenti Finanziari" selezionando successivamente "*garanzie per l'accesso al credito – garanzia sussidiaria*".

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dr. Ezio Castiglione)

¹ Vedi pag. 7 delle Istruzioni Applicative "*Nei casi di predisposizione di piani di ristrutturazione del debito o di risanamento aziendale in cui siano coinvolti organismi finanziati con operazioni assistite dalla garanzia sussidiaria, i predetti piani dovranno essere preventivamente sottoposti all'esame del Garante, onde consentire a questo ultimo di esprimere le necessarie valutazioni sulla compatibilità degli stessi con il mantenimento della predetta garanzia sussidiaria.*"

SGFA Srl – Società Unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ISMEA

Via Nomentana, 183– 00161 Roma Italy – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568370

Codice fiscale e partita IVA n. 07659851005 – C.C.I.A.A. n. REA RM 1048004 – Sito internet www.sgfa.it – E-mail: segreteria.sgfa@ismae.it